

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5006 del 07/10/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. STILEF S.R.L. avente sede legale in Comune di Tavullia (PU), Strada S. Giovanni in Marignano n. 104. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di imballaggi in cartone sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via I. Silone n. 12
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5154 del 07/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno sette OTTOBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. STILEF S.R.L. avente sede legale in Comune di Tavullia (PU), Strada S. Giovanni in Marignano n. 104. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di imballaggi in cartone sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via I. Silone n. 12

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- *che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.26 ottobre 1995, n. 447.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 08/03/2021, acquisita al Prot. Com.le 5187 e da Arpa al PG/2021/37408 del 10/03/2021, da **SCATOLIFICIO CECCARELLI S.R.L.** nella persona di Barbieri Alice in qualità di delegata dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone via I. Silone n. 12, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di imballaggi in cartone sito nel Comune di Savignano sul Rubicone Via I. Silone n. 12, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Com.le 5484 del 10/03/2021 acquisita da Arpae al PG/2021/38060 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Considerato che la ditta in data 19/03/2021 e 26/03/2021 ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae ai PG/2021/43026-47098;

Visto che con Nota Prot. Com.le 6978 del 30/03/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/56873 del 13/04/2021, il SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con contestuale richiesta integrazioni;

Tenuto conto che in data 19/06/2021, a seguito di concessione proroga, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 13172e da Arpae ai PG/2021/97344-98137 del 22/06/2021 e 23/06/2021;

Dato atto che in data 19/08/2021 il Responsabile dell'endoprocedimento "emissioni in atmosfera" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera" e che pertanto con Nota Prot. Com.le 18484 del 20/08/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/129974, il SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che in data 27/09/2021 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni alla comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90, acquisite da Arpae al PG/2021/148226;

Dato che in data 07/10/2021, con PEC acquisita da Arpae al PG/2021/154523, è stata trasmessa comunicazione da parte della ditta **STILEF S.R.L.** nella persona del legale rappresentante, con la quale è stato comunicato che a far data dal 01/08/2021 la ditta "SCATOLIFICIO CECCARELLI S.R.L. è stata incorporata con atto di fusione redatto dal Notaio Mariangela Di Taranto Rep. 19710/7778 dalla ditta "STILEF S.R.L." avente sede legale in Comune di Tavullia (PU) Strada S. Giovanni in Marignano, n. 104 (C.F./P.IVA 02643800408);

Atteso che in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 10282 del 13/05/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/75918, il Responsabile dell'endoprocedimento SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato quanto segue: *"Vista la presentazione da parte della ditta in oggetto del documento denominato "Valutazione di impatto acustico" presentato contestualmente all'istanza, pervenuto all'Ente mediante P.E.C. in data 08.03.2021 ed assunto al protocollo comunale al n° 5187/2021, con la presente si comunica la presa d'atto FAVOREVOLE di tale documentazione."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 05/10/2021, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi e del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **STILEF S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **STILEF S.R.L.** (C.F./P.IVA 02643800408) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Tavullia (PU) Strada S. Giovanni in Marignano n. 104, per lo stabilimento di produzione di imballaggi in cartone sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via I. Silone n. 12.

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Savignano sul Rubicone con nota P.G.N. 5484 del 10/03/2021 acquisita al protocollo di Arpae PG/2021/38060, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Savignano sul Rubicone;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2021/39639 del 12/03/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Savignano sul Rubicone - Settore Edilizia Privata e Ambiente di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota P.G.N. 6217 del 19/03/2021, acquisita al prot. di Arpae PG/2021/43554 del 19/03/2021, il Comune di Savignano sul Rubicone - Settore Edilizia Privata e Ambiente ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

"In riferimento alla Vostra istanza pratica Sinadoc n. 7753/2021 del 12/03/2021 , si precisa quanto segue:

-La presente verifica è inerente la "compatibilità urbanistico-edilizia con gli strumenti urbanistici vigenti e adottati, per l'attività ubicata in via I. Silone n. 12 a Savignano sul Rubicone"

- Le norme del R.U.E. APPROVATO prevedono per l'area in oggetto:

- ZONA A13-1 TESSUTI SPECIALIZZATI PRODUTTIVI MANIFATTURIERI TERZIARI - normata dall'art. 4.9.1 delle NTA;

Per quanto sopra rappresentato si ravvisa pertanto LA CONFORMITA' DELL'INTERVENTO con le N.T.A. del RUE attualmente vigente, riscontrando pertanto la conformità e la compatibilità urbanistico-edilizio dell'attività produttiva denominata "SCATOLIFICIO CECCARELLI SRL" con attività ubicata in via I. Silone n. 12" a Savignano sul Rubicone".

Con nota PG/2021/55367 del 09/04/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2021/121005 del 03/08/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica, contenente una valutazione istruttoria negativa per quanto concerne la nuova emissione E1, di seguito riportata con correzione di eventuali refusi:

"EMISSIONE E1- RIFILATURA CARTA

Al punto di emissione E1 sono convogliate le emissioni provenienti dal processo di lavorazione per ottenimento di imballaggi e consiste, prima della stampa e la piegatura, nel taglio dei modelli ondulati con produzione di rifili di carta; successivamente avviene il trasporto dei rifili nel compattatore. Il silos di raccolta è posizionato in esterno sotto apposita tettoia.

Infine la ditta dichiara che tali rifili non sono sporchi né di colla né di inchiostro perché la fase di piegatura e stampa è successiva al taglio.

Quindi le sostanze inquinanti emesse sono rappresentate da materiale particellare, con limite di 10 mg/Nmc nell'emissione convogliata come previsto al punto 4.4.1 dell'allegato 4/d, taglio, rifilatura e foratura dei Criteri CRIAER che recita:

4.4.1 - TAGLIO, RIFILATURA E FORATURA

a) I gas polverosi provenienti da queste fasi produttive devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Materiale particellare	10

oltre al punto 4.28 della DGR 1769/2010 e smi dove si fissano i valori limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc.

Inoltre i CRIAER definisce che per tale attività deve essere installato un impianto di abbattimento per le polveri filtro a maniche avente le caratteristiche previste dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri CRIAER.

La ditta dalle integrazioni inviate in data 19/06/2022 protocollo 13172/2021 dichiara di installare un filtro a maniche.

Visionando la scheda tecnica di tale impianto, considerando una superficie filtrante di 53 m² è stata ricalcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0,2 m/s con la portata indicata dalla ditta pari a 38.000 Nmc/h.

Pertanto, in assenza di altre valutazioni/specifiche, il filtro a maniche individuato non risulta conforme ai requisiti previsti dal punto 3.2.1 dei criteri CRIAER per una portata all'emissione pari a 38.000 Nmc/h.

Le velocità di filtrazione massime prescritte dal CRIAER per i filtri a manica vanno da 0,02 fino a 0,04 m/s a seconda del tipo di pulizia del filtro.

IMPIANTI TERMICI Caldaia a metano per uso ambienti

Potenza termica nominale 232 kW

Combustibile (gas metano)

Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detto impianto non supera i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto è disciplinato dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

Conclusioni

Il relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che al momento non sussistano gli elementi per l'accoglimento positivo dell'istanza".

Sulla base della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportata, si è ritenuto che l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e smi, con riferimento alla attività di produzione di imballaggi in cartone, non potesse essere accolta positivamente, dal momento che il filtro a maniche che si intendeva installare sulla emissione E1 non risultava conforme ai requisiti richiesti al punto 3.2.1. "Filtri a maniche o tasche" del paragrafo 3.2 "Impianti per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare" del capitolo 3 "Migliore tecnologia" dei criteri tecnici regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999.

L' Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e smi, la mancata comunicazione entro il termine dei 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi, scaduto il 15/08/2021, equivale ad un assenso senza condizioni.

Con nota PG/2021/129337 del 19/08/2021 il Responsabile del procedimento ha comunicato al SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Savignano sul Rubicone, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi sopra evidenziati all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota prot. n. 18623 del 19/08/2021, acquisita al protocollo PG/2021/129974 del 20/08/2021, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2021/129337 del 19/08/2021, precisando altresì quanto di seguito riportato: *"Considerato ciò, la ditta in oggetto ha facoltà di presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni a partire dal ricevimento di questa comunicazione, eventuali osservazioni per iscritto, che permettano di riconsiderare il parere qui espresso"*.

In data 27/09/2021, acquisita al protocollo PG/2021/148226 del 27/09/2021, il SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ha inoltrato le osservazioni inviate dalla Ditta a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., nelle quali viene evidenziato che il valore di portata massima della emissione E1 viene ridotto da 38.000 Nmc/h a 7.000 Nmc/h, e pertanto anche la velocità di filtrazione del filtro a maniche viene ridotta a 0,03 m/s, allegando la documentazione a supporto di tale dichiarazione.

Con nota PG/2021/152724 del 04/10/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate con correzione dei refusi:

"Nella precedente relazione, stante una portata richiesta all'emissione E1 - Centri di lavoro a controllo numerico rifilatura carta pari a 38000 Nmc/h, si esprimeva parere negativo a causa della velocità di filtrazione troppo elevata (0,2 m/s) del filtro a manica installato.

Nelle integrazioni presentate dall'azienda a seguito del preavviso di diniego la portata volumetrica è stata ridotta a 1,94 m/s (7000 mc/h) riducendo conseguentemente la velocità di attraversamento del filtro a manica a 0,036 m/s che ora risulta confacente alle specifiche indicate dai criteri CRIAER.

Per ogni elemento descrittivo del ciclo produttivo e valutazione normativa si rimanda alla precedente relazione dello scrivente Servizio.

Limiti e prescrizioni

Emissione E1 - Centri di lavoro a controllo numerico rifilatura carta

CARATTERISTICHE EMISSIONE EO1	
Portata massima	7.000 Nmc/h
Altezza	5 m
Durata	30 min/giorno
Sezione	0,3 mq
Impianto di abbattimento	Filtro a maniche
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *rispettare i limiti indicati con obbligo del monitoraggio annuale;*
- *effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione denominato E1".*

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto della valutazione positiva espressa dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area

Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota PG/2021/129337 del 19/08/2021.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, oltre a quanto indicato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, tenuto conto che l'emissione E1 sarà dotata di un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, ha ritenuto opportuno prescrivere, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., quanto segue:

- l'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla emissione E1 deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, delle valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento e degli atti di assenso, anche impliciti, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 07/03/2021 P.G.N. 35862, per il rilascio della presente autorizzazione, dalle successive integrazioni e dalle osservazioni presentate in data 27/09/2021 in risposta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE CALDAIA PER RISCALDAMENTO AMBIENTE (232 kW, a metano)

relativa ad impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e in quanto tale non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di imballaggi in cartone sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 –ASPIRAZIONE REFILI DI CARTA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	30	minuti/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito di Arpae all'indirizzo https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni

provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Savignano sul Rubicone la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E1**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione E1** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. L'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione E1** deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 9.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) dell'impianto di abbattimento degli inquinanti installato **sulla emissione E1**, così come richiesto al precedente punto 8.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.